

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Economia Management e Territorio dell'Università degli Studi di Foggia (di seguito denominato "DEMeT" o anche Università) codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, nella persona del Direttore Prof Lucia Maddalena e Rettore *pro-tempore*, Prof. Pierpaolo Limone domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

E

VALAGRO SPA (di seguito "VALAGRO") (p.iva e codice fiscale n. 01295050692), con sede legale in Atesa (CH) alla Via Cagliari 1 – Zona Industriale B (pec [valagro@valagro.telecompost.it](mailto:valagro@valagro.telecompost.it)) nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore Delegato Sig. Cav. Giuseppe Natale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Congiuntamente chiamate Parti

PREMESSO CHE

- L'Università di Foggia attraverso il proprio Dipartimento DEMeT è impegnata in molteplici settori di ricerca relativi agli effetti ambientali dei cicli di produzione delle merci e della erogazione di servizi, alla gestione e alla valutazione della qualità ambientale, alla valutazione della qualità merceologica degli alimenti di origine vegetale e animale;
- Valagro Spa è un'azienda leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali, con 13 filiali presenti in tutto il mondo e ha intenzione di stringere una collaborazione scientifica con il Dipartimento DEMeT dell'Università di Foggia;
- è comune interesse delle Parti formalizzare e sviluppare una collaborazione tecnico-scientifica, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### ART. 2

Il Dipartimento DEMeT e VALAGRO confermano la volontà di entrambi di collaborare nell'attività di ricerca tecnico-scientifica al fine di sviluppare un progetto per **l'analisi degli impatti ambientali dei propri prodotti durante tutto il loro ciclo di vita (Progetto)**.

Inoltre, le Parti convengono che il Dipartimento DEMeT, a valle dell'analisi degli impatti ambientali dei prodotti Valagro, si impegna ad effettuare annualmente, e per tutta la durata della Convenzione, una revisione critica degli studi LCA elaborati da VALAGRO.

#### ART. 3

Sono nominati Referenti Scientifici del presente accordo:

per il Dipartimento di UNIFG: Prof Giulio Mario Cappelletti

per il Dipartimento GLOBAL Q-EHS & COMPLIANCE VALAGRO: Dott Claudio Pattara, Q-Ehs Coordinator - Environment & Edp

Recapiti:

telefono: 0872.881525

E-mail: c.pattara@valagro.com

#### ART. 4

Valagro fornirà a DEMeT i dati relativi agli studi di valutazione del ciclo di vita dei propri prodotti, ivi inclusi gli studi LCA.

Detti dati potranno essere revisionati e implementati - ove necessario - dal Dipartimento DEMeT allo scopo di restituire a Valagro indicazioni sulla correzione e/o miglioramento e/o integrazione di detti dati, ai fini della valutazione degli impatti ambientali dei prodotti Valagro.

Le Parti metteranno a disposizione le proprie risorse strumentali e tecnologiche e il proprio personale che verrà di volta in volta individuato in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra e senza ONERI per le stesse.

Pertanto, tale collaborazione è da intendersi a titolo gratuito.

#### ART. 5

Per la realizzazione del Progetto e di quanto altro indicato nell'Art.2 della presente Convenzione, le Parti, secondo tempi e modalità che verranno concordati separatamente dai responsabili scientifici, potranno definire specifici programmi di ricerca che, di volta in volta, dovranno essere approvati dalle Parti stesse secondo le rispettive prassi.

#### ART. 6

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante l'esecuzione di questa Convenzione.

Ed infatti nessuna delle Parti potrà rivelare le Informazioni Confidenziali o usare le Informazioni Confidenziali eccetto previa autorizzazione espressa dell'altra Parte.

Le Informazioni Confidenziali possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati relativi ai risultati di prove condotte su prodotti, informazioni scientifiche e/o tecniche, documenti, disegni tecnici, campioni, relazioni, studi, scoperte, invenzioni ed idee, formulazione di prodotti, trattamenti e processi estrattivi di qualsivoglia matrice nonché il know-how della Parte stessa.

Entrambe le Parti dovranno fare il possibile per prevenirne la rivelazione a terze parti delle Informazioni Confidenziali e dovranno limitarne l'uso al solo scopo indicato da questo accordo.

#### ART. 7

La proprietà dei dati forniti da Valagro è e resterà di Valagro.

Eventuali invenzioni e/o altri diritti di proprietà intellettuale, compreso il Know - how, scaturiti dal presente contratto e riferiti alle attività ivi descritte, sono di Valagro.

Le eventuali pubblicazioni attinenti all'analisi dei dati di Valagro riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

Resta chiaro che qualsiasi dato e/o elaborato dovrà essere previamente condiviso ed approvato per iscritto da Valagro.

#### ART. 8

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell'altra Parte.

#### ART. 9

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di tre (3) anni.

È escluso il tacito rinnovo.

Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dalla presente convenzione, anche senza giusta causa o giustificato motivo, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r o a mezzo pec rispettando un preavviso di tre (3) mesi.

#### ART. 10

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che l'Università e Valagro assumono tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso Università e Valagro

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Università e Valagro Spa ospitati nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

#### ART. 11

Università dichiara di conoscere e di rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di adeguare le proprie attività e procedure ai modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese di cui al D.Lgs 231/01 e adottati da Valagro in conformità alla normativa applicabile. Università dichiara, in particolare, di essere a conoscenza che VALAGRO ha approvato ed implementato un “MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO ai sensi degli artt. 6 e 7 D.LGS. 8 GIUGNO 2001 n. 231 (“Modello Organizzativo”) e il Codice Etico. Università dichiara espressamente di conoscere i contenuti e i principi contenuti nei suddetti documenti (disponibili sul sito [www.valagro.com](http://www.valagro.com)) e di impegnarsi al rispetto degli stessi, prendendo atto che ogni violazione di quanto ivi previsto è sanzionata, a seconda della gravità del fatto, con le sanzioni della diffida, della penale, e della risoluzione del rapporto contrattuale.

#### ART.12

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

#### ART. 13

La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10.07.2000. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia-Atessa, il

Dipartimento di Economia Management e  
Territorio (DEMeT) dell'Università di  
Foggia  
Il Direttore del Dipartimento  
Prof Lucia Maddalena

Valagro Spa

---